

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

L'onorevole Ministro consente che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Consento.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

ART. 1.

*Costituzione e scopi dell'Ente.*

È istituito un Ente finanziario per i Consorzi agrari con sede in Roma.

L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura mediante il finanziamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, ed a tal fine è autorizzato, sino alla concorrenza del contributo dello Stato, di cui all'articolo 2 lettera a) ad assumere crediti di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

(È approvato).

ART. 2.

*Patrimonio dell'Ente.*

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da un contributo dello Stato di lire 6 milioni annui per 30 anni. Tale contributo potrà essere scontato;

b) dalle quote di partecipazione delle istituzioni partecipanti.

(È approvato).

ART. 3.

Possono essere partecipanti all'Ente gli Istituti che esercitano il credito agrario, le Casse di risparmio, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed i Monti di pietà di 1ª categoria, semprechè ciò sia consentito dai rispettivi statuti.

(È approvato).

ART. 4.

*L'Amministrazione.*

L'Ente è amministrato da un Consiglio d'amministrazione così composto:

Un presidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le corporazioni;

due rappresentanti del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni;

un rappresentante della corporazione dell'agricoltura.

due rappresentanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

due rappresentanti degli enti partecipanti da essi designati di comune accordo, o in difetto di questo dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello delle corporazioni.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri nominati rispettivamente dai Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e delle corporazioni.

A questo articolo, l'onorevole camerata Angelini ha proposto il seguente emendamento: *al 1º comma, 5º capoverso, sostituire: «tre rappresentanti nominati rispettivamente dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura, e dal Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli».*

Onorevole Angelini, ella mantiene il suo emendamento

ANGELINI. Sì.

PRESIDENTE. Intende svolgerlo?

ANGELINI. Mi sembra che, in regime corporativo, sia giusto che vi sia una rappresentanza dei lavoratori.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Angelini, perchè l'ente di cui si parla al presente disegno di legge, ha scopi e finalità finanziarie; e a questa speciale caratteristica, corrisponde la formazione del suo Consiglio di amministrazione, di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti degli enti finanziari interessati, e cioè lo Stato, gli enti partecipanti. Ciò nonostante, non è vero affatto che gli aspetti corporativi, pur non investendo l'attività dell'Ente non siano rappresentati. Come è noto, fra i rappresentanti del Consiglio di amministrazione vi è pure il rappresentante della Confederazione di agricoltura e niente vieta che essa possa scegliere, per farsi rappresentare, un tecnico agricolo; come pure il disegno di legge contempla l'emendamento proposto dall'onorevole Arcangeli, che vi siano due rappresentanti della Federazione

E qui ricordo che la Federazione dei consorzi agrari, non solo è formata di datori di lavoro, ma anche di lavoratori. Anche fra i firmatari dell'emendamento vi è l'onorevole